

ALLEGATO “A1”

**COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
PROVINCIA DI FERRARA**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO
INTEGRATO DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI**

Approvato con Delibera Consigliare n. del

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Oggetto del regolamento
- Articolo 2: Istituzione della tariffa
- Articolo 3: gestione e classificazione dei rifiuti
- Articolo 4: Rifiuti assimilati agli urbani
- Articolo 5: Soggetto attivo

Titolo II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Articolo 6: Presupposti per l'applicazione della tariffa
- Articolo 7: Categorie di utenza
- Articolo 8: Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria
- Articolo 9: Locali ed aree oggetto della tariffa
- Articolo 10: Modalità di misurazione delle superfici
- Articolo 11: Esclusione totale e/o parziale – locali ed aree non soggetti a tariffa
- Articolo 12: Scuole statali

Titolo III TARIFFE

- Articolo 13: Determinazione della Tariffa
- Articolo 14: Utenze domestiche
- Articolo 15: Utenze non domestiche
- Articolo 16: Utenze non stabilmente attive
- Articolo 17: Tariffa giornaliera
- Articolo 18: Tributo provinciale

Titolo IV RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Articolo 19: Riduzioni tariffarie
- Articolo 20: Riduzioni della tariffa per utenze domestiche
- Articolo 21: Riduzioni della tariffa per utenze non domestiche
- Articolo 22: Riduzioni utenze non domestiche per rifiuti speciali e avviati a recupero
- Articolo 23: Raccolta differenziata rifiuto organico e autocompostaggio utenze non domestiche
- Articolo 24: Collaborazione attiva
- Articolo 25: Criteri di cumulabilità delle riduzioni ed agevolazioni
- Articolo 26: Interventi a favore delle utenze

Titolo V
RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

- Articolo 27: Riscossione
- Articolo 28: Dichiarazione d’inizio, cessazione e variazione dell’occupazione o conduzione
- Articolo 29: Rimborsi e compensazione
- Articolo 30: Verifiche e controlli
- Articolo 31: Fatturazione
- Articolo 32: Violazioni e penalità
- Articolo 33: Indennità di mora
- Articolo 34: Prescrizione
- Articolo 35: Istanza di contestazione
- Articolo 36: Contenzioso
- Articolo 37: Tasse Imposte e addizionali

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 38: Entrata in vigore del Regolamento
- Articolo 39: Norme transitorie e finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 -

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, disciplina l'istituzione della TARIFFA ai sensi dell'articolo 1 - commi 639 e 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto, nel territorio del Comune di Vigarano Mainarda, dal soggetto – nel seguito denominato Gestore - individuato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara secondo le modalità indicate nella Convenzione di affidamento firmata fra gli stessi, dal summenzionato “Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati” di cui al punto precedente, nonché nel rispetto della Carta dei Servizi del Gestore.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

- Art. 2 -

Istituzione della Tariffa

1. Per la piena copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati svolti mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nel territorio del Comune di VIGARANO MAINARDA (Provincia di Ferrara) è istituita apposita tariffa.
2. Sono assoggettati alla tariffa i rifiuti urbani di cui all'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e quelli espressamente assimilati con il “Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”.

- ART. 3 -

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti da depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

- ART. 4 -

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tariffa e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
3. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
4. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.
5. I rifiuti speciali di cui al comma 1, sono assimilati nei limiti qualitativi e quantitativi stabiliti nel regolamento di gestione del servizio rifiuti urbani approvato da ATO Ferrara con deliberazione n. 3 del 17.03.2009 e successive modifiche ed integrazioni (art. 8 e 9).

- ART. 5 -

Soggetto attivo

1. **CMV Raccolta Srl, quale Gestore concessionario del servizio, applica e riscuote la** tariffa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tariffa.

TITOLO II -PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- ART. 6 -

Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. L'introduzione della tariffa persegue l'obiettivo della minimizzazione degli impatti ambientali delle attività di trattamento dei rifiuti, incoraggiando la minore produzione dei rifiuti, la raccolta differenziata ed il recupero incentivando l'efficienza gestionale dei relativi servizi
2. La tariffa è commisurata ai giorni solari dell'anno, è applicata per anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte del soggetto interessato.
3. Il presupposto della tariffa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. A tal fine è condizione sufficiente a far presumere il possesso o la detenzione dell'immobile, salvo le condizioni di esclusione totale o parziale di cui al successivo art. 11:
 - a) per le utenze domestiche sia la presenza di arredamento minimo, intendendosi per tale la presenza almeno di angolo cottura, tavole e sedie o letto/divano (mobiliario/arredo non accatastato) che l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acqua, energia elettrica. Anche in assenza delle condizioni suddette l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
 - b) per le utenze non domestiche la presenza di attrezzature e macchinari nonché della attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica.
5. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà.

- ART. 7 -

Categorie di utenza

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità della realtà territoriale.
3. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, fanno riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, le certificazioni rilasciate dagli organi competenti all'autorizzazione all'esercizio di attività. La classificazione è determinata sulla base dell'attività prevalente desunta dall'iscrizione alla CCIAA o dagli altri organi competenti di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività – professioni.

- ART. 8 -

Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tariffaria

1. La tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, posseda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico a qualsiasi uso adibiti, esistenti, nel territorio del Comune di VIGARANO MAINARDA che producano rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. Per abitazione si intende l'unità immobiliare ad uso abitativo autonomamente iscritta o che deve essere iscritta al Catasto Fabbricati. Sono escluse dalla tariffazione le aree scoperte di pertinenza o accessorie alle civili abitazioni.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento della tariffa:

- a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui all'articolo 28 o i componenti del nucleo familiare;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
 - c) per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
 4. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa, relativa a tale attività, è dovuta da chi la gestisce; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
 5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
 6. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
 7. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

- ART. 9-

Locali ed aree oggetto della tariffa

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) le superfici di tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree coperte con strutture removibili (stand, ecc.), le aree coperte anche se aperte su almeno un lato quali, a titolo esemplificativo, porticati e chioschi. Sono suscettibili di produrre rifiuti i balconi completamente chiusi da strutture fisse, le terrazze coperte, le verande, le tettoie, i bilancioni per la pesca ricreativa e di mestiere, le tettoie di protezione per merci o per materie prime e di effettiva produzione di rifiuto;
 - c) le aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenze di locali, ove possono prodursi rifiuti urbani, quali aree scoperte attrezzate operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una attività quali, a titolo di esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i depositi di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione, i distributori di carburante ad eccezione delle aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli nelle stazioni servizio carburanti medesime; nel caso di aree

su cui coesistono operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, i transiti, carico/scarico, deposito ecc.) per cui risulta difficile la determinazione della superficie assoggettabile a tariffa, è prevista una riduzione di tale area pari al 50%;

- d) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
- e) Ai fini dell'applicazione della tariffa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tariffaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 28, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tariffa dovuta.

2. Relativamente ai locali si precisa che:

- a) **per le utenze domestiche**, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni ecc.);
- b) **per le utenze non domestiche** sono computate le superfici di tutti i locali, principali di servizio, destinati all'esercizio dell'attività ad esclusione delle superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori. In particolare, per gli impianti sportivi coperti o scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi ed i servizi in genere, le aree destinate al pubblico, restando esclusa l'area dove si esercita l'attività sportiva. Sono pure soggetti a tariffa i "bilancioni" per la pesca ricreativa e di mestiere.

3. Per qualsiasi locale o area la produzione di rifiuti urbani o assimilati può essere desunta da adeguata documentazione, quale l'attivazione di residenza, il rilascio di certificazioni di abitabilità o agibilità, il rilascio di licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività ecc., ferma restando la riduzione di cui al Titolo IV del presente Regolamento.

ART. 10 -

Modalità di misurazione delle superfici

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo ai locali ed alle aree di cui al precedente articolo. Tale superficie, per i fabbricati, è misurata al netto dei muri perimetrali ed interni nonché delle pareti attrezzate. Sono assoggettati i vani finestra, vani porta, il vano camino, gli armadi a muro e tutto ciò che fa parte della superficie interna utilizzabile (superficie netta di calpestio). La superficie delle aree scoperte assoggettate a tariffa è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni insistenti.
2. Il valore della superficie complessiva è arrotondato per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione decimale risulti rispettivamente superiore o inferiore/uguale al mezzo metro quadrato.
3. La superficie è assoggettata a tariffa qualora il locale abbia una altezza superiore a 150 cm.
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, in relazione alle superfici utilizzate a tal fine, si applica la tariffa prevista per l'attività stessa che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.

5. Per le utenze non domestiche, che si trovano nella situazione contestuale di produzione di rifiuti urbani e/o assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, qualora la superficie da assoggettare a tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo a cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie della tariffa potrà essere calcolata applicando, all'intera superficie dei locali, le percentuali di riduzione pari al 30%.

- ART. 11 -

Esclusione totale e/o parziale – locali ed aree non soggetti a tariffa

1. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, per mancanza del presupposto di cui al precedente art 9. Sono, altresì, esclusi in modo totale o parziale dalla applicazione della medesima anche i seguenti locali ed aree:
- a) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti solidi urbani o assimilabili e ciò sia per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno o dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal "*Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*" adottato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara con propria Delibera n. 8 del 12/12/2005 e modificato con Delibera n. 3/09 del 17 marzo 2009 o pericolosi od altri tipi di rifiuto esclusi dal conferimento al pubblico servizio al cui smaltimento provvede direttamente il produttore. Tali circostanze dovranno essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obbiettivi direttamente desumibili o ad idonea documentazione.
- b) i seguenti locali:
- privi di mobili e suppellettili **oppure** privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) con possibilità di controllo previa autorizzazione dell'utente;
 - superfici coperte di altezza pari o inferiore a centimetri 150;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, celle frigorifere ad atmosfera controllata e locali di essiccazione, ove, pertanto, non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone o operatori;
 - locali di pertinenza delle imprese agricole. Si considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra;
 - locali di strutture pubbliche e private adibite a sale operatorie, di medicazione, di radiologia e radioterapia, sala di degenza malattie infettive;
 - di fatto non utilizzati in quanto danneggiati, non agibili o perché assoggettati a Denuncia di Inizio Attività (S.C.I.A.) o Permesso di Costruire, per opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ecc., limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, escluso l'alloggio del portiere, ad esclusione di quelli per i quali viene richiesto apposito servizio. Per locali comuni non possono intendersi situazioni particolari in cui la proprietà risulti semplicemente indivisa (ad esempio cantine o garages co-intestati ai singoli proprietari dei piani sovrastanti in villette);
 - solai e sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- locali destinati esclusivamente alle funzioni religiose per l'esercizio delle attività di culto, ammesse e riconosciute dallo Stato; l'esenzione non si applica ai locali accessori (ad esempio: abitazione del sacerdote, sale di ritrovo, circoli);
- locali adibiti a sale espositive di musei, pinacoteche;
- impianti sportivi, palestre, scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per attività sportiva in senso stretto (sono invece soggetti a tariffazione tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.).

aree

- impraticabili o intercluse da recinzione;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti
- su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- utilizzate come depositi veicoli da demolire;
- aree coperte e scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura ed allevamento, comprese quelle che, ubicate sul proprio fondo, sono destinate alla vendita diretta dei propri prodotti e serre;
- aree scoperte o semicoperte (con almeno un lato aperto) quali parcheggi privati, balconi non completamente chiusi da strutture fisse, terrazze scoperte, posti auto scoperti, giardini, orti, cortili, viali, in quanto accessori di locali ad uso domestico, ovvero prevalentemente domestico, o comunque costituenti pertinenza degli stessi immobili;
- aree scoperte o semicoperte (con almeno un lato aperto) delle attività non domestiche dove non vengono svolte attività ausiliarie all'impresa, in quanto accessorie di locali ad uso non domestico o, comunque, costituenti pertinenza (superfici non operative), quali ad esempio parcheggi gratuiti al servizio di clienti e dipendenti, parcheggi ad uso dei propri automezzi, aree utili agli accessi sulla pubblica via ed al movimento veicolare interno. Tra le aree scoperte utilizzate da utenze non domestiche sono, infatti, soggette alla tariffa solo quelle che costituiscono superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa, quali ad esempio le aree adibite ad uso operazioni di carico e scarico (ivi comprese le banchine), movimentazione, stoccaggio di merci e/o attrezzature.

- ART 12 - Scuole statali

1. La tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali infanzia, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinata dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.
2. La somma attribuita al Comune dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tariffa e va riversata al Gestore.

TITOLO III – TARIFFE

- ART. 13 - Determinazione della Tariffa

1. ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti), quale forma di cooperazione obbligatoria prevista dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre

2011, n. 23, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato, approva, annualmente, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto Gestore, e l'articolazione tariffaria, determinandola per ciascuna utenza

2. In caso di mancata adozione della tariffa si intende prorogata la tariffa vigente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non si applica in ogni caso con effetto retroattivo, salvo conguaglio per l'anno in corso degli aggiornamenti e/o modifiche tariffarie approvate per il medesimo periodo.
3. Il gettito complessivo annuo della tariffa dovrà garantire la totale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati.
4. La tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, remunerazione del capitale, spazzamento, lavaggio strade ed aree pubbliche, costi di riscossione e accertamento, spese di gestione) e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti prodotti e conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La suddivisione fra la parte fissa e la parte variabile avviene con i criteri e le modalità di cui al punto 3, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. La classificazione della categoria per le utenze domestiche e non domestiche è quella prevista dal provvedimento annuale di determinazione della tariffa in relazione alla potenzialità di produzione dei rifiuti, con riferimento ai criteri ed ai coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto della specificità delle singole realtà territoriali.

- Art. 14 -

Utenze domestiche

1. Le **utenze domestiche residenti** sono occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'Anagrafe del Comune, che fornisce le variazioni mensili ai fini della tariffazione.
2. Per le utenze domestiche residenti si fa riferimento:
 - alla superficie calcolata ai sensi dell'art. 10;
 - per l'applicazione della tariffa alle utenze domestiche, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici, salvo diversamente dichiarato e documentato dall'utente. Il Comune accetterà le dichiarazioni con un numero di componenti inferiore a quello desunto dall'anagrafe, se documentate in modo adeguato e rinnovate annualmente, solo nei seguenti casi:
 - a) congiunto collocato in casa di cura e/o di riposo per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
 - b) congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
 - c) militari di carriera che siano assenti per servizio per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
 - d) persone per le quali sussista l'obbligo della residenza per ragioni di servizio, certificata dal datore di lavoro per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
 - e) persona reclusa in istituti di detenzione per un periodo consecutivo superiore a sei mesi;

- f) casi di degenze o ricoveri presso comunità di recupero e centri socio-educativi ad esclusione dei soggiorni in centri comportanti il rientro giornaliero al proprio domicilio (centri diurni).
3. Nei suddetti casi a), b), c), d), e) ed f) il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore all'unità.
 4. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 28.
 5. Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, ricompresa nella fattispecie di cui al successivo art.17, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, (ad esempio nucleo familiare del proprietario), verifiche o accertamenti.

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

La tariffa per le **utenze domestiche** si compone di una parte fissa e di una variabile e copre i costi del servizio reso nelle forme e nei modi indicati nel Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato dalla forma di cooperazione obbligatoria, di cui alla citata legge regionale dell'Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, denominata "Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara", con deliberazione assembleare n. 3, del 17 marzo 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

a) Parte Fissa:

- garantisce la copertura dei costi per l'approntamento del servizio (investimenti e relativi ammortamenti, costi generali di gestione relativi all'attività minima ineludibile, spazzamento e pulizia aree, costi di accertamento e riscossione);
- è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente K_a , di cui alle Tabelle 1a/1b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- grava su ogni utenza domestica idonea a produrre rifiuti urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione del possessore o detentore.

b) Parte variabile:

- è rapportata alla quantità dei rifiuti urbani conferiti, alla qualità e alla frequenza dei servizi forniti e all'entità dei costi operativi di gestione;
- Con la delibera annuale di approvazione dei listini tariffari sono determinati i coefficienti di produzione di rifiuti desunti dalla Tabella 2 dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore;
- ciascuna utenza domestica è tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del conferimento di un numero minimo di sacchi/contenitori per il rifiuto indifferenziato, rapportati alla categoria di appartenenza e di un numero minimo di richieste di ritiro a domicilio di rifiuti urbani, stabiliti dal Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

Urbani;

- i sacchi/contenitori sono forniti, annualmente, dal Gestore che ne registra la consegna con metodi di identificazione dell'utenza;
- le richieste di sacchi/contenitori e di servizi a domicilio aggiuntivi rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, comporta l'addebito in fattura del relativo costo, stabilito, annualmente, con la delibera di approvazione dei listini tariffari.

- Art. 15 -

Utenze non domestiche

Per le utenze non domestiche si fa riferimento:

- alla superficie calcolata ai sensi dell'art. 10;
- al tipo di attività. La classificazione delle utenze non domestiche è effettuata con riferimento alle classi di attività, eventualmente accorpate o suddivise per gruppi omogenei considerando la potenzialità di produzione dei rifiuti, definite dal Regolamento per l'elaborazione del Metodo Normalizzato, sulla base della certificazione rilasciata dagli organi competenti all'autorizzazione dell'esercizio di attività fatto salvo il recepimento delle attività merceologiche effettivamente svolte nei locali o, in sua mancanza, sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali od aree scoperte. Nel caso in cui nell'ambito degli stessi locali od aree scoperte, siano svolte più attività economiche, la classe attribuita potrà essere quella dell'attività prevalente. Alle attività economiche non comprese esplicitamente nell'elenco sarà attribuito il coefficiente di una attività analoga.

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

La tariffa per le **utenze non domestiche** si compone di una parte fissa e di una variabile e copre i costi del servizio reso nelle forme e nei modi indicati nel Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato dalla forma di cooperazione obbligatoria, di cui alla citata legge regionale dell'Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, denominata "Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara", con deliberazione assembleare n. 3, del 17 marzo 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

a) Parte fissa:

- garantisce la copertura dei costi per l'approntamento del servizio (investimenti e relativi ammortamenti, costi generali di gestione relativi all'attività minima ineludibile, spazzamento e pulizia aree, costi di accertamento e riscossione);
- per ogni singola utenza non domestica viene determinata, secondo un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie assoggettabile a tariffa, stabilito da ATERSIR, annualmente, all'interno della delibera di approvazione dei listini tariffari, desumendolo dalle Tabelle 3a/3b, dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- grava su ogni utenza non domestica idonea a produrre rifiuti speciali assimilati agli urbani quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione dei locali.

b) Parte variabile:

- è rapportata alla quantità dei rifiuti speciali assimilati agli urbani conferiti, alla qualità e alla frequenza dei servizi forniti e all'entità dei costi operativi di gestione;
- ATERSIR determina i coefficienti di produzione di rifiuti desumendoli dalle Tabelle 4a/4b dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a

cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore;

- ciascuna utenza è tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del conferimento di un numero minimo di sacchi/contenitori per il rifiuto indifferenziato, rapportati alla categoria di appartenenza e di un numero minimo di richieste di ritiro a domicilio di rifiuti speciali assimilati agli urbani, stabiliti dal Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani;
- i sacchi/contenitori sono forniti, annualmente, dal Gestore che ne registra la consegna con metodi di identificazione dell'utenza;
- le richieste di sacchi/contenitori e di servizi a domicilio aggiuntivi rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, comporta l'addebito in fattura del relativo costo, stabilito, annualmente, con la delibera di approvazione dei listini tariffari.
- Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani, caratterizzata da frequenze e quantità tali da necessitare di un servizio adeguato all'utenza, il Gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con la stessa. La tariffa corrispondente è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa calcolata secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi.

- ART. 16 -

Utenze non stabilmente attive

1. Per **“utenze domestiche non stabilmente attive”** previste dall'art. 7, comma 3 del DPR 158/99, si intendono le abitazioni tenute a disposizione con uso stagionale e/o discontinuo che nel corso dell'anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 giorni/anno, anche non consecutivi. Tale destinazione deve essere specificata nella comunicazione originaria o di variazione, indicando la dimora abituale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato e di comunicare l'eventuale variazione di situazione.
2. Per **“utenze non domestiche non stabilmente attive”** si intendono locali ed aree scoperte adibiti ad attività stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo, anche ricorrente non superiore a 183 giorni/anno, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta o da adeguata documentazione.
3. Il riconoscimento della condizione di utenza non stabilmente attiva si ottiene mediante richiesta scritta del soggetto destinatario .
4. Per locali non stabilmente attivi si applicano le riduzioni tariffarie di cui al successivo art. 20 e 21. Tali riduzioni sono da rinnovare annualmente.

- ART. 17-

Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.

- ART. 18 -

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tariffa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tariffa comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tariffa comunale.

TITOLO IV: RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- ART. 19 -

Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. Si considerano **zone non servite** quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti dista oltre 500 metri dall'ingresso della proprietà privata, calcolando la distanza dal confine con la strada pubblica escludendo gli eventuali viali privati di accesso agli insediamenti. In tale fattispecie si applica: la riduzione del 60% sia sulla parte fissa che su quella variabile.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi di forza maggiore (per esempio sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi), derivanti da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.
3. In caso di prolungata interruzione del servizio che superi la durata continuativa di 30 giorni e che determini situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto in ogni caso, in base a documentata istanza, alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, anche mediante compensazione in sede di emissione della fattura successiva. Ciò avverrà riducendo la tariffa di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

- ART. 20 -

Riduzioni della Tariffa per utenze domestiche

1. Per i locali ad uso domestico, di cui all'articolo 16 comma 1, occupati per un periodo inferiore a 183 giorni/anno, si applica un coefficiente di riduzione del 20% (venti per cento) della tariffa.
2. Nel caso di persone domiciliate temporaneamente altrove per motivi di lavoro o di studio per un periodo non inferiore a sei mesi all'anno continuativi (contratto di locazione espressamente intestato alla persona richiedente oppure dichiarazione della struttura ospitante comprovante tale domiciliazione ad esempio in caso di borse di studio), è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa del 20%. Nelle caso in cui le persone domiciliate altrove per motivi di

studio o di lavoro siano due o più componenti di uno stesso nucleo familiare, è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa del 35%. Tale tipo di riduzione è da rinnovare annualmente

3. Alle utenze domestiche che effettuano il **compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani secondo le modalità indicate dal Gestore del servizio**, viene riconosciuta un'agevolazione del 35% della quota variabile. La riduzione è concessa a consuntivo previa verifica da parte del Gestore (che si assume il relativo onere). Tale agevolazione è da rinnovare annualmente.

- ART. 21 -

Riduzioni della tariffa per utenze non domestiche

1. Per i locali ad **uso non domestico utilizzati per lo svolgimento di attività stagionali**, risultante dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività, e comunque occupati per un periodo inferiore ai 183 giorni nell'anno solare, si applica il coefficiente di riduzione del 15% (quindici per cento) dell'intera tariffa.
2. Alle **utenze non domestiche** che in via continuativa hanno devoluto prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate, viene riconosciuto uno sconto per ogni tonnellata di prodotti alimentari. La ditta che intende fruire di suddetto sconto è tenuta a concordare preventivamente tale attività con il Comune e a trasmettere a questo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari devoluti alle associazioni nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione. Tale documentazione è soggetta al controllo dei competenti uffici comunali. Lo sconto riconosciuto sulla quota variabile della tariffa è così determinato:
 - per attività con superficie inferiore o uguale ai 300 mq si applica uno sconto di 300,00 € per ogni tonnellata di **prodotti alimentari devoluti** (nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal prodotto tra Kd·S e per un importo comunque non eccedente l'intera quota variabile della tariffa);
 - per attività con superficie superiore ai 300 mq si applica uno sconto di 300,00 €/tonn per le tonnellate di **prodotti alimentari devoluti** entro il limite del Kd·S calcolato sui primi 300 mq; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un ulteriore sconto di 20 €/tonn. L'importo complessivo dello sconto non può comunque essere superiore l'intera quota variabile della tariffa.

- Art. 22 -

Riduzioni utenze non domestiche per rifiuti speciali e avviati a recupero

1. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani e speciali assimilati, esclusi gli imballaggi terziari è riconosciuta una riduzione tariffaria che sarà stabilita nella deliberazione annuale di determinazione delle tariffe.
2. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo a cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie ai fini della tariffa è calcolata applicando, all'intera superficie dei locali, le percentuali di riduzione di seguito indicate:

Attività	%
Officine, elettrauto, gommisti,	30
Lavanderie a secco, tintorie non	20
Laboratori fotografici, eliografie	25
Dentisti, odontotecnici, veterinari,	20
Laboratori di analisi	15
Tipografie, stamperie, incisioni,	20
Falegnamerie	30
Macellerie	20

L'applicazione della riduzione di superficie è accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

- Art. 23 -

Riduzione per autocompostaggio utenze non domestiche

1. Alle attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione, così definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 31 marzo 2009, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, che praticano l'autocompostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani e speciali assimilati, con le modalità previste dal Gestore, si applica una riduzione della tariffa pari al 20% della parte variabile.

- ART. 24 -

Collaborazione attiva

1. La riduzione della parte variabile della tariffa, per i comportamenti virtuosi delle utenze domestiche, che provvedono alla raccolta differenziata mediante conferimento dei rifiuti prodotti in apposite isole ecologiche di secondo livello, sarà stabilita contestualmente al provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.
2. Ai cittadini che conferiscono a propria cura rifiuti urbani raccolti in modo differenziato presso i Centri Comunali di Raccolta Attrezzati dotati di apposito sistema di rilevazione e pesatura, verrà riconosciuta una riduzione tariffaria fino ad un massimo del 30% della quota variabile della tariffa, con le seguenti modalità:

Descrizione del rifiuto	Codice CER	Incentivo
Farmaci scaduti	20.01.32	0,6
Pile esauste	16.06.01	0,6
Toner e cartucce esauste	08.03.18	0,6
T/F, Vernici, resine ecc..	20.01.27	0,6
Olio per motori	13.02.08	0,4
Oli e grassi commestibili	20.01.25	0,4
Batterie e accumulatori	16.06.01	0,4
Plastica e imballaggi in plastica	15.01.02	0,3
Ingombranti misti recuperabili	20.03.07	0,10
Apparecchiature contenenti CFC (frigoriferi)	20.01.23	0,05
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (grandi bianchi, piccoli elettrodomestici)	20.01.36	0,05
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (TV, monitor)	20.01.35	0,05
Legno e imballaggi in legno	20.01.38,15.01.03	0,05

Ferro e imballaggi metallici	20.01.40	0,05
Vetro- lattine e scatolette in metallo	15.01.06	0,05
Filtri ad olio	16.01.07	0,03
Neon, tubi fluorescenti	20.01.21	0,05
Carta e cartone e imballaggi in carta e cartone	20.01.01, 15.01.01	0,05
Verde (sfalci e potature) da parchi e giardini	20.02.01	0,05
Inerti domestici	17.09.04	0,03

- ART. 25 -

Criteria di cumulabilità delle riduzioni ed agevolazioni

In caso di coesistenza di riduzioni ed agevolazioni esse vengono cumulate fra loro fino ad un massimo del 70% della quota fissa e del 100% della quota variabile.

- ART. 26-

Interventi a favore delle utenze

1. Con apposita deliberazione, nell'ambito di interventi socio-assistenziali, di carattere sociale e di rilancio dell'economia si possono concedere contributi per il pagamento totale o parziale della tariffa delle utenze domestiche e non domestiche. La delibera individua i soggetti destinatari dei contributi fissa i criteri, determina l'ammontar e le modalità di erogazione degli stessi.
2. La spesa derivante dai predetti contributi agevolativi è a completo carico del bilancio comunale.

TITOLO V - RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

- ART. 27 -

Riscossione

1. Essendo stati realizzati nel territorio comunale sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, col presente regolamento si prevede l'applicazione di una tariffa, avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.
2. Il Gestore provvederà alla riscossione spontanea e coattiva della tariffa nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.
3. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella stessa, tramite gli uffici postali, gli sportelli bancari abilitati, le casse aziendali se attive, la domiciliazione bancaria/postale. Il Gestore garantisce almeno un canale di pagamento senza spese di commissione a carico dell'utente. Le fatture sono spedite, a cura del Gestore, all'indirizzo indicato dall'utente tramite il servizio postale od agenzie di recapito.
4. L'utente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato 'moroso'. Il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'utente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, apposito sollecito in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare o vie legali.
5. Non si applica alcun interesse, per i primi 15 giorni di ritardo, dalla data di scadenza indicata in fattura.

6. Su richiesta dell'utente è ammessa la rateizzazione del pagamento della bolletta per importi superiori a 50 €. Il Gestore concorda con l'utente le modalità ed i tempi di dilazione. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della bolletta. In difetto di richiesta entro tale termine, il Gestore non sarà tenuto a concordare alcuna rateizzazione. Il pagamento rateizzato avviene con la maggiorazione di interessi pari al Tasso Ufficiale di Riferimento.
7. Il recupero della tariffa o quota parte di tariffa di competenza di un determinato anno solare non fatturata per cause non imputabili all'utente, può essere effettuato con fatturazione successiva, purché l'utente ne sia informato entro l'anno solare successivo a quello di competenza.

- ART. 28 -

Dichiarazione d'inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione

1. Il corrispettivo del servizio decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui al precedente art. 3. A tale scopo l'utente è tenuto a presentare la dichiarazione d'inizio del possesso o detenzione al gestore. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione d'inizio del possesso o detenzione, corredata di planimetria rappresentativa, deve contenere le seguenti informazioni relative ai soggetti destinatari del servizio:
 - a) cognome e nome o ragione sociale;
 - b) codice fiscale e partita IVA;
 - c) cognome e nome, codice fiscale ed indirizzo del rappresentante legale nel caso di società, enti od istituzioni;
 - d) indirizzo di residenza o della sede legale o di fatto;
 - e) indirizzo di recapito della fattura;
 - f) indirizzo dei locali e/o aree soggetti a tariffa;
 - g) superficie, planimetrie ed identificativi catastali dei locali e/o aree di cui sopra per destinazione d'uso ed eventualmente per loro partizioni; in particolare dovranno essere fornite, nel caso di utenze non domestiche, visure della CCIAA, planimetrie operative con le superfici coperte e scoperte e la descrizione delle lavorazioni e delle relative superfici, evidenziando eventualmente quelle di cui si chiede l'esonero per produzione di rifiuti non assimilati o pericolosi (ai sensi del presente regolamento, ecc.), eventuali variazioni degli elementi che determinano la tariffa di riferimento (modificazione delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, ecc);
 - h) numero effettivo dei componenti del nucleo familiare nel caso di utenze domestiche;
 - i) data di inizio del possesso o detenzione;
 - j) identificativo del proprietario dell'unità immobiliare e/o dell'area nel caso che il soggetto destinatario del servizio non sia proprietario;
 - k) data di presentazione della dichiarazione;
 - l) sottoscrizione della dichiarazione con firma leggibile.
3. La dichiarazione di inizio, di cessazione del possesso e/o della detenzione dei locali e/o aree scoperte e di variazione degli elementi che influenzano l'applicazione della tariffa, ad esclusione di quelle indicate nel successivo comma 6, dovrà pervenire al Gestore entro 30 (trenta) giorni dalla data effettiva di inizio, di cessazione o di variazione. Le dichiarazioni di cessazione dovranno pervenire dalla stessa persona intestataria della posizione. Le dichiarazioni avranno effetto dalla data di inizio occupazione o variazione e saranno ritenute valide anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa.
4. Il Gestore mette a disposizione gratuitamente una modulistica idonea per le dichiarazioni di cui al comma precedente.

5. Le dichiarazioni di cui al comma 3 possono essere presentate o direttamente al Gestore, il quale rilascerà la relativa ricevuta, od inviate al Gestore medesimo tramite servizio postale, fax o posta elettronica. In questi ultimi casi la data di riferimento è quella di spedizione. Per le comunicazioni inoltrate per posta fa fede il timbro postale di spedizione. Per le dichiarazioni a mezzo fax, il rapporto di ricevimento. Le dichiarazioni possono essere eventualmente presentate anche contestualmente alla stipulazione di altri contratti d'utenza con l'ente Gestore, utilizzando le formalità da esso predisposte. La comunicazione di cessazione avrà effetto dalla data dichiarata dall'interessato; nel caso di tardiva presentazione della comunicazione, la cessazione decorre dalla data di presentazione.

6. Quando la variazione riguarda il numero dei componenti del nucleo familiare, il Gestore acquisirà direttamente dall'ufficio anagrafe del Comune l'informazione.

Fermo restando che la data di decorrenza della variazione è quella della variazione anagrafica, il gestore inizierà a conteggiare la variazione di norma nella fatturazione successiva a quella del periodo in cui ha acquisito l'informazione dall'anagrafe comunale, provvedendo ai conguagli a fine anno.

7. La dichiarazione di cessazione deve contenere:

- a) generalità del soggetto;
- b) ubicazione dei locali;
- c) data di cessazione del possesso o detenzione;
- d) generalità del subentrante (ove possibile) o del proprietario;
- e) data di presentazione;
- f) sottoscrizione.

8. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione tempestivamente presentata ovvero se la dichiarazione stessa è presentata tardivamente dalla data di presentazione relativa, fatta salva la possibilità per l'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per i periodi precedenti.

9. La dichiarazione originaria, di variazione, di cessazione del possesso o della detenzione può essere presentata dai dichiaranti stessi o da loro famigliari, conviventi o incaricati, purché muniti di apposita delega.

10. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, il gestore potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano la applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni rilasciate dagli uffici preposti. In tal caso il gestore provvederà, ad esclusione delle variazioni relative al numero dei componenti del nucleo familiare, a comunicare al soggetto interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno l'avvenuta variazione. Nel caso che l'utente non concordi con le variazioni comunicate, deve provvedere a contestarle al gestore entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In assenza di contestazioni entro i termini sopra richiamati, il gestore applica le variazioni comunicate. Il gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

11. Gli uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni all'occupazione di spazi ed aree pubbliche alle utenze di cui al precedente art. 17, dovranno inviare al Gestore copia delle medesime, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per l'applicazione della tariffa. Contestualmente gli uffici comunali informano l'utente dell'effettuazione di tale comunicazione.

12. La trasmissione della copia dell'autorizzazione, di cui al comma precedente, esonera il destinatario del servizio, utenza non domestica, dal produrre la dichiarazione, di cui al precedente comma 3.

13. La dichiarazione, di cui al precedente comma 3, deve essere invece prodotta al Gestore direttamente dai soggetti destinatari del servizio, di cui al precedente art. 17, quando non hanno presentato la richiesta di autorizzazione di occupazione suolo pubblico o non sono obbligati a farlo.

- ART. 29-

Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data di conoscenza dell'effettiva cessazione.
2. Nel caso in cui l'errore sia compiuto dal Gestore e non dovuto alla mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 28 comma 3, l'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Gestore dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della domanda che il contribuente è tenuto a presentargli. L'importo da rimborsare può anche essere portato in detrazione nelle successive fatture.
3. Sulle somme da rimborsare dovranno essere corrisposti gli interessi di mora pari al Tasso Ufficiale di Riferimento più 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 4,00 (quattro/00) euro al netto di IVA ed addizionale provinciale.

- ART. 30 -

Verifiche e controlli

1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa ed al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente articolo 28. In caso di inadempimento o di accertate violazioni, provvede a notificare agli utenti appositi avvisi di accertamento e di recupero con addebito in fattura dei costi amministrativi sostenuti e delle spese di notifica. L'accertamento può essere riferito esclusivamente all'anno in cui si effettua la verifica e ai cinque precedenti. A tal fine può:
 - a) invitare l'utente ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte, i contratti di locazione ed altra documentazione utile ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - b) utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, dandone avviso all'interessato, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti Pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (Anagrafe ed Uffici comunali, Camera di Commercio, Conservatoria dei beni immobiliari, Ufficio del Territorio, eccetera);
 - c) richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile o al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, l'elenco dei possessori o detentori di locali ed aree del condominio, del centro commerciale integrato o della multiproprietà;
 - d) accedere, previo consenso dell'interessato, agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, salvi i casi di immunità o di segreto militare, per i quali, in luogo dell'accesso, si utilizzeranno le dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
2. Per le operazioni di cui sopra, il Gestore ha facoltà di avvalersi:
 - a) del proprio personale dipendente o, previo accordo con il Comune, della Polizia Municipale;
 - b) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il Gestore può stipulare apposite convenzioni.

3. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà esibire apposito documento di riconoscimento.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, la verifica o il controllo può essere effettuato in base a presunzioni semplici e concordanti ai sensi dell'art. 2729 del Codice Civile.
5. Qualora in seguito ad un controllo, si accertino casi di mancata o ritardata comunicazione di variazioni avvenute, gli elementi di cui sopra si ritengono variati in base ai risultati acquisiti in sede di accertamento.
6. Qualora dalle verifiche effettuate siano accertate violazioni di omessa presentazione o errata o incompleta comunicazione e relativo omesso o parziale pagamento dell'importo dovuto, il Gestore notifica agli interessati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con le altre modalità previste dalla legge, appositi avvisi di accertamento o di recupero, nei quali sono indicati i presupposti per l'applicazione della tariffa e per il pagamento di eventuali annualità pregresse, oltre che interessi e penalità nella misura prevista dal presente regolamento. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza tra la situazione ed i dati esposti nell'avviso può fornire al Gestore, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, ulteriori precisazioni o nuovi elementi non considerati che, se riconosciuti fondati, comportano annullamento o rettifica dell'atto notificato. In ogni caso, decorsi 60 (sessanta) giorni dall'invio senza alcuna comunicazione da parte dell'interessato, l'accertamento diventa definitivo.
7. Gli uffici comunali sono impegnati a trasmettere al Gestore, nel rispetto delle normative vigenti e con periodicità concordata col Gestore medesimo, eventualmente mediante apposita Convenzione, per quanto possibile a mezzo collegamento telematico:
 - a) le autorizzazioni per occupazioni di locali e aree pubbliche o ad uso pubblico;
 - b) i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
 - c) i provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d) ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;Il Gestore potrà comunque ottenere dal Comune ogni ulteriore informazione nei tempi e nei modi necessari alla propria attività.
8. Qualunque modifica tariffaria relativa all'iscrizione nelle categorie tariffarie o all'applicazione di riduzioni, ad esclusione delle variazioni del nucleo familiare derivanti da comunicazione dell'ufficio anagrafe del Comune, conseguente ad accertamenti o verifiche ad opera del Gestore dovrà essere preventivamente comunicata agli utenti interessati con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data di emissione della prima fattura che tenga conto di tale variazione.

**- ART. 31 -
Fatturazione**

1. La fatturazione, indipendentemente dalla modalità di riscossione individuata, sarà suddivisa in più rate, in ogni caso non inferiori a due.
2. Le modifiche che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conteggio compensativo, oppure in un'unica soluzione a fine anno. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui al precedente comma si intende prorogata la tariffa vigente.
3. Le fatture saranno inviate all'indirizzo di residenza del titolare dell'utenza o ad altro recapito all'uopo indicato, tramite il servizio postale o altra Agenzia di spedizione.

4. La relazione annuale prevista dall'art. 8 comma 3 del DPR 158/99, contiene anche le indicazioni in merito alle modalità e cadenze di fatturazione e dei corrispettivi.
5. La fattura di addebito della tariffa giornaliera di cui alle attività del precedente art. 17, sarà emessa, anche in un'unica soluzione, a seguito del ricevimento di copia dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico trasmessa dagli Uffici comunali competenti come indicato nel precedente art. 28, comma 12.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione e non prevedono il pagamento del canone/tassa, la tariffa deve essere versata direttamente al Gestore. In caso di uso di fatto, la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata dal Gestore.
7. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante, denunciano l'inizio dell'attività indicando le giornate di esercizio di attività programmata. Il Gestore fatturerà il servizio con le modalità applicate alla generalità degli utenti o in un'unica soluzione.
8. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree ad uso pubblico il Gestore può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa, una tariffa forfettaria da applicarsi sull'area occupata, provvedendo ad un addebito unico. Il corrispettivo è dovuto dal soggetto organizzatore.
9. la fattura non viene emessa per importi uguali o inferiori a 4,00 (quattro/00) euro al netto di IVA ed addizionale provinciale

Articolo 32 **Violazioni e penalità**

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di possesso o detenzione, il Gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che il possesso o la detenzione abbiano avuto inizio a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dei medesimi, in base ad elementi precisi e concordanti. Il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati a titolo di risarcimento per il danno finanziario, gli interessi calcolati su base annua pari al tasso ufficiale di riferimento aumento di 3,5 punti percentuali.
2. I recuperi riguardano, oltre all'annualità dell'attività di verifica, le violazioni intervenute nei 5 anni precedenti la data della omessa/errata/tardiva presentazione della dichiarazione o dalla data di notifica all'utente degli eventuali accertamenti effettuati.
3. In conseguenza del percorso di attivazione dell'accertamento, il Gestore in aggiunta al recupero della stessa, applicherà all'utente, oltre agli interessi di cui al punto precedente, a titolo di rimborso delle spese di accertamento, una penalità pari al 10% della tariffa dovuta.
4. Le maggiorazioni di cui ai commi precedenti, non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce direttamente dagli uffici e per le quali non ricorre l'obbligo della comunicazione.
5. La mancata trasmissione di atti e documenti richiesti, comprese le planimetrie quotate dei locali, e la verifica d'ufficio, o su richiesta dell'interessato, delle planimetrie con determinazione della corretta superficie, comporta l'applicazione da parte del Gestore dell'addebito in fattura di € 25,00 a parziale copertura dei costi amministrativi di verifica e controllo sostenuti.

Art. 33
Indennità di mora

1. L'utente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato "moroso".
2. Il Gestore, trascorsi inutilmente 30 gg. dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'utente un sollecito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore attiverà la procedura di riscossione coattiva.
3. Qualora l'utente non effettui il pagamento della fattura nel termine ivi indicato, il Gestore, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente regolamento, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto, addebita all'utente interessi di mora calcolati su base annuale e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento vigente aumentato di 3,5 (tre punti e mezzo) percentuali per ogni giorno di ritardo comunque entro il tasso di usura, nonché le eventuali spese postali sostenute per comunicazioni relative a solleciti di pagamento.

- Art. 34 -
Prescrizione

1. Il Servizio deve essere fatturato entro il quinto anno successivo al periodo cui si riferisce.
2. L'utente può chiedere il rimborso di quanto pagato in più entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, qualora dimostri non dovute, in tutto o in parte, le somme addebitate per mancanza del presupposto, per errore nel calcolo delle superfici o nella applicazione della tariffa.

- Art. 35 -
Istanza di contestazione

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, inoltra istanza al Gestore contenente per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.
2. Il Gestore risponde in forma scritta alla istanza, entro trenta giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie.

- Art. 36-
Contenzioso

Per quanto riguarda le controversie concernenti l'applicazione della tariffa, se ed in quanto dovuta, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti.

- Art- 37
Tasse, imposte e addizionali

1. Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti o future, definite dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti competenti, attinenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico degli utenti il servizio.
2. La tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 38 -

Entrata in vigore del Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2017.

Art. 39-

Norme transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni norma comunale in contrasto.
2. I Regolamenti previgenti per l'applicazione della TIA, TARES e TARI conservano la propria efficacia nei rapporti sorti o che sorgeranno in merito al servizio di competenza svolto fino al 31 dicembre 2014.
3. Restano valide le denunce prodotte ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), della tariffa integrata ambientale prevista dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modifiche ed integrazioni (TARES) e della tassa sui rifiuti di cui alla legge 27 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni (TARI).
4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. Per l'applicazione della tariffa di cui al comma 668, art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
6. Per quanto non contemplato nel presente disciplinare si applicano le norme vigenti e future in materia e quelle del Codice Civile.

ALLEGATO A ---Sostanze assimilate ai rifiuti urbani-

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), DPR n. 254/2003, anche i seguenti rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie

infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;